

**Decreto del Commissario ad acta**  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013)

**DECRETO n.**

**Oggetto:** Applicazione per l'anno 2011 dell'art. 2, comma 16 L.R. n. 9/2010

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge Costituzionale n. 3 del 2001;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 98;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza si è trovata nella condizione di dover stipulare l'accordo previsto nell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311 del 2004 – legge finanziaria 2005 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi, ivi disciplinati, per le Regioni in squilibrio economico finanziario;

**VISTO** l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e dal Presidente della Regione Lazio per l'approvazione del Piano di rientro con l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della L. 30 dicembre 2004 n. 311, approvato con DGR n. 149 del 06 marzo 2007;

**VISTA** la DGR n. 149 del 06 marzo 2007 con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2007 ed il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio allo stesso allegato quale parte integrante;

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni e P.A. il 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che con la citata delibera del 21 marzo 2013 sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro tempore della Regione Lazio con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva



*altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio...omissis”;*

**VISTO** l'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/92, che a tal proposito, prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 quinquies;

**RILEVATO** quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs. 502/1992 in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;

**RILEVATO** che la giurisprudenza amministrativa, con sentenza TAR Lazio n. 1911/07, nel richiamare la decisione del Consiglio di Stato n. 499/03, ha rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenti un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;

**RILEVATO** inoltre, come, ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato, sez V, 26 novembre 2008 n. 5847, il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati, non lede alcun affidamento dei titolari delle strutture accreditate;

**RILEVATO** che la recente giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 ha ribadito che: “...*Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: “*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. A, numero 1) della L.R. 4/2003”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0111 del 31.12.2010 avente ad oggetto: “*Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009 recante “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012” - Integrazioni e modifiche.”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0113 del 31.12.2010 avente ad oggetto: “*Programmi Operativi 2011 – 2012”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30.09.2010 avente ad oggetto: “*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”;*

**PRESO ATTO** delle avvenute intese di riconversione sottoscritte con le strutture private ai sensi di quanto previsto nel Decreto del Commissario ad Acta n. U0080/2010 e ratificate con relativi Decreti del Commissario ad Acta;

**VISTO** l'art. 1 comma 22 della L.R. 3 del 10 Agosto 2010, così come modificato dall'art. 1, comma 123, lettera b della L.R. n. 12 del 13 agosto 2011 il quale cita *“La corretta presentazione nei termini delle domande di cui ai commi da 18 a 21 costituisce titolo per l'accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui ai commi 23 e 24, a decorrere dal 1° gennaio 2011; la verifica deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Il riconoscimento dell'accreditamento avviene mediante l'adozione di provvedimento amministrativo di ricognizione delle domande regolarmente presentate, entro il termine del 31 dicembre 2010 e dei singoli provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento definitivo istituzionale, da adottarsi entro il termine del 31 luglio 2012 per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali e 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio sanitarie private”*;

**VISTO** l'art. 2, comma 16 della L.R. 9 del 24 Dicembre 2010 il quale prevede che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 le case di cura di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie non possono effettuare nuovi ricoveri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) su posti letto eccedenti quelli contemplati nel decreto del Commissario ad acta n. 80/2010 e successive modifiche. In parziale deroga a quanto disposto con il presente comma, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 marzo 2011, è possibile effettuare ricoveri su posti letto eccedenti quelli contemplati nel citato decreto commissariale fino alla concorrenza massima del 50 per cento delle dimissioni e fino al raggiungimento del numero dei posti letto previsti dal suddetto decreto.”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0021 del 25.03.2011 avente ad oggetto: *“Remunerazione delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica post acuzie per l'anno 2011 delle strutture private erogatrici di prestazioni con onere SSR”*;

**PRESO ATTO** che relativamente ai ricoveri di riabilitazione e/o lungodegenza post-acuzie effettuati nel periodo intercorrente tra il 01.01.2011 e il 31.03.2011 - in applicazione di quanto previsto nell'art. 2, comma 16, L.R. 9/2010 - nel sopra citato Decreto del Commissario ad Acta sono stati previsti degli accantonamenti;

**PRESO ATTO** delle note con cui è stato richiesto a Laziosanità-Asp di procedere all'elaborazione relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 16 L.R. 9/2010 fornendo indicazioni in merito ai criteri da applicare;

**VISTA** la nota prot. n. 5238/ASP/DG del 13.05.2013 cui sono stati definiti gli importi massimi riconoscibili sui ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie effettuati in applicazione dell'art. 2, comma 16 L.R. 9/2010;

**RILEVATO** che al fine di definire tali importi Laziosanità-Asp ha proceduto a:

1. considerare solo i ricoveri ordinari con onere a carico del SSN cod. 56 e cod. 60;
2. prendere in esame solo le strutture che ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 80/2010 sono state interessate da una riduzione dei posti letto di riabilitazione/lungodegenza e presentano al 31.12.2010 un numero di persone ricoverate in eccesso rispetto ai posti letto stabiliti dal Decreto del Commissario ad Acta n. 80/2010;

3. prendere in esame i ricoveri in essere al 31.12.2010 coerentemente con il numero dei posti letto normativi;
4. identificare – nel rispetto dei posti letto normativi – tutti i ricoveri in corso al 31.12.2010 eccedenti i posti letto stabiliti dal Decreto del Commissario ad Acta n. 80/2010;
5. selezionare per ogni due dimissioni dei suddetti casi, un ricovero “in sostituzione” fino al raggiungimento di un numero di posti letto occupati pari a quanto previsto dal Decreto commissariale n. 80/2010;
6. valorizzare sia i ricoveri di cui al punto 4. sia i ricoveri “in sostituzione” di cui al punto 5. sulla base della tariffa di case-mix 2011 specifico per ciascuna struttura, nel caso di riabilitazione post-acuzie, e sulla base della tariffa piena, nel caso di lungodegenza post-acuzie;
7. considerare, per l'IRCCS S. Raffaele Pisana, i ricoveri di riabilitazione in essere al 21.03.2011 anziché al 31.12.2010;

**RITENUTO** di determinare – ai sensi di quanto comunicato da Laziosanità-Asp - il budget 2011 per i ricoveri di assistenza riabilitativa post-acuzie effettuati in applicazione dell'art. 2, comma 16 della L.R. 9 del 24 Dicembre 2010:

Istituto	Denominazione	Budget 2011 per applicazione art. 2, comma 16 L.R. 9/10
120015	Villa Immacolata	804.779
120089	Neurologic Centre of Latium	15.067
120104	Villa Fulvia	370.896
120130	Villa Sandra	281.826
120146	Santa Rita da Cascia	145.111
120148	San Raffaele Nomentana	255.365
120168	San Raffaele Portuense	342.954
120179	Ancelle del Buon Pastore	51.448
120186	Nomentana Hospital	612.805
120196	San Raffaele di Velletri	295.124
120214	Istituto Fisioterapico Clara Franceschini	138.455
120277	San Raffaele Cassino	1.218.350
120905	Policlinico Gemelli	318.623
120910	I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana	1.169.173
120915	Campus Biomedico	120.797

**RITENUTO** di determinare – ai sensi di quanto comunicato da Laziosanità-Asp - il budget 2011 per i ricoveri di assistenza di lungodegenza post-acuzie effettuati in applicazione dell'art. 2, comma 16 della L.R. 9 del 24 Dicembre 2010:

Istituto	Denominazione	Budget 2011 per applicazione art. 2, comma 16 L.R. 9/10
120015	Villa Immacolata	20.684
120079	Villa Domelia	84.113
120082	Villa delle Querce	638.706
120122	San Raffaele Rocca di Papa	95.696
120131	Villa dei Pini	7.170
120139	Clinica Latina	16.685
120149	Villa Nina	665.733
120186	Nomentana Hospital	282.537
120196	San Raffaele di Velletri	61.361
120197	Climatico S. Volto	23.717
120262	Villa M. Immacolata	30.060
120264	Villa Verde	65.636
120277	San Raffaele Cassino	62.051

**STABILITO** che i budget 2011 di cui al presente decreto dovranno essere riconosciuti esclusivamente sui ricoveri effettuati nel periodo 01.01.2011-31.03.2011 in applicazione dell'art. 2, comma 16 della L.R. 9 del 24 Dicembre 2010;

**RIBADITO** pertanto che i budget 2011 di cui al presente decreto hanno valore esclusivamente in riferimento al sopracitato articolo della L.R. 9/2010 e non producono alcun effetto sui budget degli anni successivi;

**STABILITO** che i suddetti budget trovano copertura negli accantonamenti previsti nel Decreto del Commissario ad Acta n. 21/2011;

**RILEVATO** che, in applicazione di quanto previsto nel Decreto del Commissario ad Acta n. 21/2011, le quote di accantonamento eccedenti i budget di cui al presente provvedimento sono portate automaticamente in economia;

**CONFERMATO** che i budget 2011, di cui al presente decreto, sono comprensivi anche delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari);

**RIBADITO** che la definizione dei suddetti budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi dell'art. 2, comma 16 della L.R. 9 del 24 Dicembre 2010;

**STABILITO** che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al budget assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

**RIBADITO** che, in applicazione di quanto previsto nel D. Lgs. 502/92, il riconoscimento della produzione relativa al budget di cui al presente provvedimento potrà riguardare solo le strutture che

hanno sottoscritto i contratti/accordi di riabilitazione e/o lungodegenza post-acuzie 2011;

### DECRETA

le premesse sono parti integranti del presente provvedimento

1. di determinare – ai sensi di quanto comunicato da Laziosanità-Asp – il budget 2011 per i ricoveri di assistenza riabilitativa post-acuzie effettuati in applicazione dell'art. 2, comma 16 della L.R. 9 del 24 Dicembre 2010:

Istituto	Denominazione	Budget 2011 per applicazione art. 2, comma 16 L.R. 9/10
120015	Villa Immacolata	804.779
120089	Neurologic Centre of Latium	15.067
120104	Villa Fulvia	370.896
120130	Villa Sandra	281.826
120146	Santa Rita da Cascia	145.111
120148	San Raffaele Nomentana	255.365
120168	San Raffaele Portuense	342.954
120179	Ancelle del Buon Pastore	51.448
120186	Nomentana Hospital	612.805
120196	San Raffaele di Velletri	295.124
120214	Istituto Fisioterapico Clara Franceschini	138.455
120277	San Raffaele Cassino	1.218.350
120905	Policlinico Gemelli	318.623
120910	I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana	1.169.173
120915	Campus Biomedico	120.797

2. di determinare – ai sensi di quanto comunicato da Laziosanità-Asp - il budget 2011 per i ricoveri di assistenza di lungodegenza post-acuzie effettuati in applicazione dell'art. 2, comma 16 della L.R. 9 del 24 Dicembre 2010:

Istituto	Denominazione	Budget 2011 per applicazione art. 2, comma 16 L.R. 9/10
120015	Villa Immacolata	20.684
120079	Villa Domelia	84.113
120082	Villa delle Querce	638.706
120122	San Raffaele Rocca di Papa	95.696
120131	Villa dei Pini	7.170
120139	Clinica Latina	16.685
120149	Villa Nina	665.733
120186	Nomentana Hospital	282.537
120196	San Raffaele di Velletri	61.361
120197	Climatico S. Volto	23.717
120262	Villa M. Immacolata	30.060
120264	Villa Verde	65.636
120277	San Raffaele Cassino	62.051

3. che i budget 2011 di cui al presente decreto dovranno essere riconosciuti esclusivamente sui ricoveri effettuati nel periodo 01.01.2011-31.03.2011 in applicazione dell'art. 2, comma 16 della L.R. 9 del 24 Dicembre 2010;
4. che i budget 2011 di cui al presente decreto hanno valore esclusivamente in riferimento al sopracitato articolo della L.R. 9/2010 e non producono alcun effetto sui budget degli anni successivi;
5. che i suddetti budget trovano copertura negli accantonamenti previsti nel Decreto del Commissario ad Acta n. 21/2011
6. che, in applicazione di quanto previsto nel Decreto commissariale n. 21/2011, le quote di accantonamento eccedenti i budget di cui al presente provvedimento sono portate automaticamente in economia;
7. che i budget 2011 di cui al presente decreto sono comprensivi anche delle prestazioni erogate ai residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari);
8. di ribadire che la definizione dei suddetti budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi dell'art. 2, comma 16 della L.R. 9 del 24 Dicembre 2010;
9. che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al Budget assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;
10. che, in applicazione di quanto previsto nel D. Lgs. 502/92, il riconoscimento della produzione relativa al budget di cui al presente provvedimento potrà riguardare solo le strutture che hanno

Segue Decreto n.

del

sottoscritto i contratti/accordi di riabilitazione e/o lungodegenza post-acuzie 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

